



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1728** del **03/09/2026**

Segreteria Generale

Servizio Affari del Personale

OGGETTO: Riepilogo dei permessi complessivi usufruiti per maternità, usufruiti dalla dipendente matr. n. 5101.

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Affari del Personale

Servizio Sicur. Strad. e L.L.

Servizio Trasp. Autop. Patr.

Classifica/Fascicolo: 03.C6.00 - 000000000003



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1728** del **03/09/2026**

L'ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PREMESSO che l'art. 43, comma 1 del 15 maggio 2018, relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali stabilisce che: "Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.";

RICHIAMATO l'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, modificato dal D.Lgs. n. 80/2015, il quale ha stabilito che: "1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 34, comma 1, del suddetto Decreto, a mente del quale: "Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, ad esclusione del comma 2";

ATTESO che l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.151/2001, fa espressamente salva l'applicazione delle "condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione", rispetto alle previsioni recate dallo stesso Decreto;

RICHIAMATO, a tal fine, l'art. 43, comma 3, del C.C.N.L. del 15 maggio 2018, che prevede una disposizione di maggior favore rispetto a quella prevista dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per quanto concerne il trattamento economico dei primi 30 giorni del congedo parentale ex art. 32, affermando che: "Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.";

VISTE le richieste di congedo parentale ad oggi pervenute, dalla dipendente matricola n. 5101, dipendente a tempo determinato di questo Ente, assegnata al Servizio Trasporto Pubblico Locale - Autoparco - Patrimonio, in favore della figlia G.T, nata il 18/04/2016, agli atti del Servizio Affari del Personale e Organizzazione;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1728** del **03/09/2026**

VISTA la dichiarazione che attesta che il padre svolge attività lavorativa alle dipendenze dell'Archivio di Stato di Firenze e che ha precedentemente usufruito del congedo parentale retribuito al 30%, per un totale di 30 giorni;

ACCERTATO, dagli atti in possesso di questa Amministrazione, che la dipendente risulta aver fruito ad oggi dei seguenti periodi di congedo, come da seguente prospetto riassuntivo:

- Congedo parentale, con retribuzione 100% - 30 gg (alle dipendenze di altro Ente);
- Congedo parentale, con retribuzione 30% - 150 gg, di cui:
 - 98 alle dipendenze di altro Ente
 - 30 usufruiti dal padre

per un totale complessivo di congedo parentale retribuito pari a n. 180 gg,

Viste le richieste successive per usufruire del congedo parentale non retribuito per i segg. gg:

- 15/06/2026 (1 gg)
- 14/07/2026 (1 gg)
- dal 22/07/2026 al 24/07/2026 (3 gg)
- dal 30/07/2026 al 31/07/2026 (2 gg)
- 03/08/2026 (1 gg)

per un totale di n. 8 gg di congedo parentale non retribuito;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 *bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate

DI PRENDERE ATTO dei periodi di congedo parentale (astensione facoltativa post partum), indicati in premessa, usufruiti dalla dipendente matr. n. 5101, per la nascita della figlia G.T, nata il 18/04/2016:

DI NOTIFICARE il presente atto determinativo all'interessata.

L'Elevata Qualificazione del Servizio
Dott.ssa Isabella Bonacci